



**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3481/2011 promossa da:

(omissis)

contro

(omissis)

Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza da ultimo celebrata,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti ed i verbali di causa;

rilevato che parte attrice ha chiesto di disporsi la rinnovazione dell'espletata CTU, contestando in guisa analitica e circostanziata gli approdi cui il nominato perito è pervenuto;

ritenuto che una compiuta analisi della situazione patrimoniale dell'impresa istante non avrebbe dovuto prescindere da quanto accertato con i provvedimenti giudiziari pronunciati nelle more del presente giudizio (e, segnatamente, con la sentenza non definitiva n. 778/2018 dell'intestato Tribunale, nonché con la sentenza n. 1095/2022 della Corte d'Appello di Salerno);

reputato, pertanto, necessario disporre la rinnovazione dell'indagine peritale, affinché la situazione patrimoniale dell'attrice possa esser immortalata tenendo in debito conto quanto accertato dai dianzi menzionati provvedimenti giudiziari;

ritenuto, pertanto, opportuno nominare un nuovo CTU, affinché risponda ai seguenti quesiti:

- 1. previo esame degli atti di causa, verifichi e descriva il consulente quale fosse la situazione patrimoniale della società attrice prima della segnalazione in Centrale Rischi – tenendo a tal fine in debito conto quanto accertato dalle sentenze testé citate – e quale fosse la situazione al momento della cancellazione disposta con il provvedimento cautelare indicato nell'atto introduttivo, specificando se la situazione iniziale fosse o meno conoscibile da parte dei terzi;*
- 2. verifichi quali perdite e/o mancati guadagni per la società attrice possano ritenersi suscettibili di stima patrimoniale in base ai documenti in atti, avendo cura di precisare se – ed in che misura – l'eventuale peggioramento della situazione patrimoniale possa essere imputato, secondo il criterio del "più probabile che non", alla segnalazione alla centrale dei rischi;*
- 3. dica quant'altro utile ai fini di giustizia;*

P.Q.M.

nomina CTU il dott. Achille De Caro, con studio in Salerno;

rinvia per il conferimento dell'incarico all'udienza del 13.3.24.

Si comunichi.

Pagina 1



avv. Biagio Riccio
patrocinante in Cassazione
corso C. Battisti n° 24, Cardito (Na)
Tel. 0818301084 - Fax 0818343888
www.avvocatobiagioriccio.com / pec: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Note di trattazione scritta – n.r.g. 3481/2011 – udienza del 04/06/2020 – giudice dott. Di Filippo

PER: (omissis) rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Riccio.

CONTRO: (omissis).

Copiosissima è stata l'attività delle parti in ordine alla consulenza tecnica espletata per l'odierna controversia.

Di quest'ultima, tuttavia, non si possono condividere ragioni e conclusioni, le quali, invero, disattendono i dettami più elementari in tema di danno scaturente da una illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Ci si riporta alle compiute note di parte, cui l'ausiliario non ha conferito alcun valido riscontro, confermando le sue assurde conclusioni, che, in ultima analisi, negano l'esistenza del danno.

Senza tediare il Giusdicente ma solo sulla base del buonsenso manzoniano – “il quale se ne stava nascosto per paura del senso comune” - si fa rilevare sinteticamente quanto segue.

1. Deve essere chiaro che la segnalazione *de qua*, come ha spiegato il giudice della cautela – dott. Ietto - è stata subita per ritorsione e non perché la società versasse in uno stato di sofferenza. La riprova risiede nel fatto che il diritto di credito della Banca è stato negato. La (omissis) non è debitrice, bensì creditrice del (omissis). Questo è emerso chiaramente dalla sentenza non definitiva n° 778/2018, che ha condannato il detto istituto di credito alla corresponsione della somma di € 543.331,13. **Dunque, la segnalazione interviene per un debito inesistente**. Si rammenti che è stata rigettata la domanda riconvenzionale sui conti anticipo, pari ad € 5.178.064,05, ed è *sub indice* quella relativa ai vaglia cambiari ed ai mutui sottesi, che si reputano di scopo.

Questi dati sono inequivocabili per sottolineare che la segnalazione sia avvenuta per un debito inesistente ed è connaturale la sua intrinseca ingiustizia. Questo significa che non esisteva il debito con l'istituto di credito e, perciò, è indubitabile che la passività inesistente abbia truccato i conti in modo consustanziale, in



quanto l'insolvenza e la decozione erano fasulle.

2. Prima della segnalazione, se non teniamo in considerazione il debito farlocco con (omissis) di oltre 10 milioni di euro, è evidente quale fosse il grado di affidabilità della società (omissis). Esso **non si misura** solo con gli indici rivelatori delle scritture contabili, **ma con la fiducia creditizia delle banche**, altissima prima della segnalazione e inesistente dopo.

È, infatti, chiarissimo, come è scritto nell'atto di citazione (pag. 8) e nel seno delle note di parte, che l'esponente intrattenesse relazioni bancarie con

1. (omissis),
2. (omissis),
3. (omissis)e,
4. (omissis).

Tutte queste linee di credito, subita la segnalazione, hanno determinato che (omissis) rientrasse.

A tal uopo si ri-allegano il prospetto CRIF, riferito al periodo 31/01/2009-31/12/2009, dal quale emergono, come enti affidatari, (omissis) Allo stesso modo, sempre in riferimento al periodo d'imposta 2009, si allega Quadro IVA, dal quale emerge come il volume d'affari fosse pari ad € 26.702.141,00.

È lapalissiano che se non ci fosse stata la segnalazione codesta liquidità sarebbe stata ancora possibile nella redditività della compagine attrice.

Va da sé che senza la liquidità - come è scritto nelle note di parte, che il consulente di ufficio, per esoteriche e misteriose ragioni, non ha affatto considerato - la società sarebbe andata in default e non avrebbe potuto svolgere neppure la campagna del pomodoro dell'anno 2010, come di fatto avvenuto.

Tanto è vero che, come da ulteriori documenti, che si ri-allegano, dalla CRIF relativa al periodo aprile - dicembre 2010 (pag. 17) si evince la segnalazione in sofferenza da parte del (omissis) dal 31/05/2010 al 28/06/2011 e come gli altri enti creditori (tranne (omissis)) avessero revocato i loro affidamenti.

Ancora, come da CRIF relativa al periodo novembre 2013 - ottobre 2014, si evince il rientro dell'affidamento di Banca Carime e la revoca totale, intervenuta a settembre 2014. Ritenere, perciò, che non esista un nesso causale tra l'errata segnalazione e lo stato di



avv. Biagio Riccio
 patrocinante in Cassazione
 corso C. Battisti n° 24, Cardito (Na)
 Tel. 0818301084 - Fax 0818343888

www.avvocatobiagioriccio.com / pec: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

insolvenza - determinatosi **dopo** che tale segnalazione ha fatto sentire i suoi perniciosi effetti - è come negare che le dita delle mani siano cinque o che al mattino sorga il sole. La patente decozione emerge dalla mancanza di liquidità, che è l'indice più elementare e la conseguenza più immediata della revoca degli affidamenti o della loro contrazione. Santo Iddio: ma ci vogliono "espertoni" per affermare che senza liquidità non si cantano messe? Che la presenza degli affidamenti bancari è un indice di assoluta solvibilità? Che la fiducia creditizia, come diceva Max Weber nell'*Etica del capitalismo*, è la chiara ed adamantina dimostrazione del profitto e della solidità dell'impresa?

Tutte le deduzioni della CTU sono insignificanti ed inconferenti, perché non si può assolutamente negare che il bilancio, prima della segnalazione, fosse inesatto, falso, inattendibile, **perché contenente un debito che non era tale, quello di oltre 10 milioni con (omissis)**. Questo dato banale sfugge al CTU. La società senza quel debito è

- ✓ solida,
- ✓ forte,
- ✓ ha affidabilità bancaria,
- ✓ ha liquidità,

ma, in ragione di quel debito ed in modo ritorsivo (è stato spiegato in tutte le salse), viene segnalata alla centrale rischi.

Ma vi è di più: nell'atto di citazione si snocciolano dati inconfutabili (sempre a pagina 8) perché, per l'anno 2009, il fatturato è pari ad € 26.548.604,00: se la debitoria bancaria non avesse dovuto scontare la pendenza con il (omissis) la società(omissis)sarebbe rimasta floridissima. Che non sia stata scontata lo ha inconfutabilmente confermato lo stesso Tribunale di Nocera con i provvedimenti indicati.

Tutte le affermazioni contenute nella CTU, risultando davvero risibili, prescindono da questi dati e negano anni di giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha fatto assurgere la segnalazione (quando l'annotazione è sbagliata) a fatto notorio, a causa efficiente di ogni devastazione economica di un'azienda. A prescindere da ogni riferimento alla scienza commercialistica, la Corte di Cassazione, recentemente, ha statuito che: **"Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei**



finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito" (Cass. civ., sez. III, 10/02/2020, n° 3133).

Rispetto a codesto *decisum* ogni altra affermazione è ultronea.

Con la segnalazione vi è la revoca degli affidamenti o il loro rientro e si determinano tutte le conseguenze descritte nell'atto di citazione e ripetute nelle note di parte del consulente della Attianese.

È ridicola l'affermazione che la segnalazione alla Centrale Rischi sia coperta da *privacy*. Ci si domanda se il CTU conosca i meccanismi della centrale rischi e se sappia che gli altri istituti di credito sono tenuti a verificare proprio la presenza di annotazioni negative prima di affidare un'impresa. Anzi, quando si accorgono di tali segnalazioni devono revocare le linee di credito concesse o ridurle sensibilmente! **E tutto questo non è protetto dalla *privacy*.** Va da sé che se c'è la contrazione delle linee di credito, come descritto, la società che le subisce non può più resistere sul mercato: questa è una verità lapalissiana. Le conseguenze sono state illustrate ed analizzate sotto tutte le latitudini, ma in primo luogo hanno fatto sentire i loro effetti per il fatto che la campagna di pomodoro per l'anno 2010 non si è potuta realizzare.

Questo dati elementari, descritti nella citazione e nelle note di parte, sono stati negati dalla CTU.

Si rassegnano le conclusioni come da citazione e si chiede di chiamare a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio, che dovrebbe leggersi le carte contabili, depurandole dal credito della (omissis) non affatto riconosciuto e, alla luce della circolare di Banca d'Italia e del comune buonsenso, non negare l'evidenza del nesso causale per il danno patrimoniale e non, quantificato in atti.

Si ri-allegano documenti pubblici, dai quali emerge la situazione pre segnalazione e post segnalazione. In particolare:

1. prospetto CRIF, riferito al periodo 31/01/2009-31/12/2009, dal quale emergono, come enti affidatari, (omissis).;
2. sempre in riferimento al periodo d'imposta 2009, Quadro IVA, dal quale emerge come il volume d'affari fosse pari ad € 26.702.141,00;
3. prospetto CRIF relativo al periodo aprile - dicembre 2010, dal quale (pag. 17 – data contabile aprile 2010) si evince la segnalazione in sofferenza da parte del



avv. Biagio Riccio
patrocinante in Cassazione
corso C. Battisti n° 24, Cardito (Na)
Tel. 0818301084 - Fax 0818343888

www.avvocatoabiagioriccio.com / pec: biagioriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

(omissis) dal 31/05/2010 al 28/06/2011 e come gli altri enti creditori (tranne (omissis)) avessero revocato i loro affidamenti;

4. prospetto CRIF relativo al periodo novembre 2013 - ottobre 2014, da cui si evince il rientro dell'affidamento di (omissis) e la revoca totale, intervenuta a settembre 2014;
5. prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione.

Cardito, 01/06/2020

avv. Biagio Riccio

